

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 (1).

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293. S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Marcatura CE.

1. (2).

(2) Sostituisce l'art. 6, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

Articolo 2

Modalità di apposizione della marcatura.

1. (3).

(3) Sostituisce l'art. 7, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

Articolo 3

Individuazione degli organismi di normalizzazione.

1. (4).

(4) Sostituisce l'art. 8, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

Articolo 4

Controlli e sanzioni.

1. (5).

(5) Sostituisce l'art. 9, L. 18 ottobre 1977, n. 791.

Articolo 5

Disposizioni transitorie.

1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791.
2. Il materiale di cui al comma 1 può essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997.

Articolo 6

Adempimenti per la marcatura CE.

1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola: «allegato» è sostituita dalla seguente: «allegato I».
2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.».
3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono aggiunti i seguenti allegati II e III:

Allegato II(6)

- (6) Aggiunge l'Allegato II alla L. 18 ottobre 1977, n. 791.

Allegato III (7)

- (7) Aggiunge l'Allegato III alla L. 18 ottobre 1977, n. 791.